

Criteri di incentivazione delle aggregazioni tra imprese di distribuzione del gas naturale

1. Nel paragrafo 8.12 viene menzionato l'ATEM di riferimento: *“Qualora i distributori che si aggregano operino in più ATEM, si considera ATEM di riferimento, ai fini della valutazione del grado di concentrazione nel singolo ATEM, quello in cui l'aggregazione produce effetti significativi in termini di quota di mercato sopra individuate ritenute critiche ai fini dell'accesso agli incentivi”*. Non appare chiara l'interpretazione dell'ATEM di riferimento: trattasi di quello in cui, in seguito all'aggregazione tra due imprese di distribuzione, la nuova impresa ha la quota di mercato maggiore in termini percentuali? Dal documento non si evince in che modo l'individuazione dell'ATEM di riferimento produca effetti sul calcolo degli incentivi anche negli altri ATEM in cui il soggetto “aggregato” è presente.

Come indicato al paragrafo 8.1 del documento lo schema incentivante tiene conto della quota di mercato raggiunta negli ATEM interessati dall'operazione di aggregazione.

Come precisato poi nel capitolo 9 la quota di mercato incide sulla modulazione dei coefficienti α e β .

Ai fini della valorizzazione del coefficiente di modulazione, qualora l'aggregazione abbia per oggetto imprese che operino in diversi ambiti, si considera solo il livello della quota di mercato raggiunto nell'ATEM dove la nuova impresa ha la quota di mercato maggiore in termini percentuali (c.d. ATEM di riferimento).

L'incentivo è unico per il soggetto aggregato e dipende dalla quota di mercato nell'ATEM di riferimento e dalla somma dei punti di riconsegna gestiti su tutto il territorio nazionale (quindi in tutti gli ATEM in cui è presente).

2. **Con la locuzione “aggregazione tra imprese di distribuzione del gas naturale” si considerano solo operazioni societarie che comportano la costituzione di un nuovo soggetto giuridico per fusione di una pluralità di soggetti giuridici o l'incorporazione di uno o più soggetti giuridici ovvero si considerano anche le operazioni che non comportano riduzioni del numero di operatori, ma comportano l'acquisizione del controllo di un soggetto giuridico da parte di un gruppo societario?**

Con la locuzione “**aggregazione tra imprese di distribuzione del gas naturale**” si intendono solo le operazioni societarie che consentano la riduzione del numero di operatori del servizio di distribuzione del gas naturale. Quindi, a titolo esemplificativo, sono comprese le operazioni di fusione e le operazioni di fusione per incorporazione, anche tra soggetti giuridici appartenenti allo stesso gruppo societario. Sono invece escluse le operazioni con le quali un gruppo societario acquisisce il controllo di un soggetto giuridico esistente, estendendo il proprio perimetro.